m_it.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0017631.03-08-2026

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FP CGIL VV.F.

OGGETTO: Riscontro nota dell'O.S. FP CGILVV.F. del 31 luglio 2026 avente ad oggetto: " *Disparità di trattamento del ruolo degli Ispettori Antincendio – Richiesta di sospensione della nota prot. n. 35631 del 30 luglio 2026".*

In riferimento alla nota dell'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F., concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari economici e finanziari ha rappresentato quanto segue.

"1. Sulla corretta interpretazione degli artt. 7, 8 e 9 del DPR n. 121/2022

La circolare del 30 luglio 2026 si limita ad applicare in modo strettamente conforme e cogente quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del DPR n. 121/2022.

Il DPR n. 121/2022 individua, agli articoli 7, comma 5, 8, comma 6 e 9, comma 6, la ratio che sottende al riconoscimento delle maggiorazioni delle indennità di impiego operativo (IIO), di servizio operativo (ISO) e di funzione tecnica e professionale (IFTP), evidenziando che le stesse:

- *sono correlate alla qualifica di appartenenza,*
- *al connesso grado di responsabilità,*
- *e alla esperienza professionale maturata,*

fermo restando che il diritto alla maturazione del beneficio economico è strettamente correlato alla qualifica di appartenenza.

Infatti, gli articoli richiamati individuano in modo tassativo i destinatari delle maggiorazioni, prevedendo che esse spettino - nell'ambito della qualifica iniziale di Ispettore, sia antincendi che dei ruoli tecnico-professionali - esclusivamente al personale che abbia conseguito detta qualifica mediante concorso interno, in quanto già titolare della pregressa esperienza professionale rilevante ai fini dell'istituto.

La circolare non introduce alcuna innovazione, né alcuna interpretazione discrezionale: applica la norma così come scritta e sottoscritta dalle parti negoziali.

2. Sulla posizione del personale proveniente dal concorso pubblico

Il personale che ha conseguito la qualifica di Ispettore mediante concorso pubblico è, per definizione normativa, neoassunto nella qualifica iniziale. In tale situazione, non risultano integrati i presupposti richiesti dal DPR n. 121/2022 per l'erogazione delle

maggiorazioni che richiedono una specifica qualifica con l'unica eccezione prevista dal decreto per gli ispettori con progressione di carriera mediante concorso interno, proprio in virtù dell'esperienza professionale già maturata.

La pretesa sindacale di estendere le maggiorazioni anche ai neoassunti contrasta:

- *con il dato letterale della norma,*
- *con la ratio dell'istituto,*
- *con l'accordo negoziale sottoscritto dalle stesse OO.SS.,*

e non può essere accolta senza violare il principio di legalità dell'azione amministrativa.

3. Sull'indebito oggettivo e sull'obbligo di recupero

La circolare richiama correttamente il principio dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 del codice civile, secondo cui "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.". Nel pubblico impiego tale principio assume carattere inderogabile, poiché l'erogazione di somme non spettanti integra una fattispecie di danno erariale, con conseguente obbligo di recupero da parte dell'Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione ha infatti il diritto-dovere di ripetere le somme erogate senza titolo, indipendentemente dalla buona fede del percipiente o dall'eventuale affidamento maturato. La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcuna discrezionalità amministrativa nel procedere al recupero; l'omessa restituzione costituirebbe violazione dei principi di contabilità pubblica e potrebbe determinare responsabilità amministrativo-contabile.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19269/2026, ha ribadito che l'azione di ripetizione dell'indebito esercitata da una Amministrazione pubblica ha natura privatistica, non

riconducibile all'autotutela amministrativa, e che l'ente pubblico non può rinunciare al recupero di emolumenti contrattualmente non dovuti, essendo tale attività doverosa per evitare la configurazione di un comportamento omissivo rilevante ai sensi della giurisprudenza della Corte dei Conti e, conseguentemente, di un danno all'Erario.

Pertanto, la sospensione dei recuperi è giuridicamente preclusa, poiché comporterebbe una diretta violazione di norme imperative e integrerebbe un'omissione incompatibile con i doveri di tutela dell'erario gravanti sull'Amministrazione".

4. Sulla richiesta di sospensione della circolare

La richiesta di sospensione della nota prot. n. 35631 del 30 luglio 2026 è priva di presupposti giuridici, poiché:

- *la circolare applica norme di un accordo negoziale vigente recepito con decreto del Presidente della Repubblica;*
- *non introduce alcuna innovazione, ma chiarisce l'ambito applicativo di istituti già definiti dal DPR n. 121/2022;*

• *non può essere sospesa senza disapplicare una fonte normativa e negoziale vincolante.*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, pur restando pienamente operativo l'art. 2033 c.c., il creditore pubblico è tenuto a modulare le modalità di restituzione dell'indebito. Tale modulazione riguarda esclusivamente le forme del recupero (rateizzazione, temporanea inesigibilità in casi eccezionali) e non incide sull'obbligo sostanziale di procedere alla restituzione, che rimane inderogabile.

In perfetta coerenza con tali principi, la circolare di questa Direzione ha disposto che, qualora i compensi siano stati corrisposti senza titolo, l'Amministrazione debba procedere immediatamente all'interruzione delle erogazioni e al recupero delle somme, previa comunicazione agli interessati, attraverso le consuete modalità: in via primaria mediante compensazione con gli importi spettanti per le medesime indennità (IIO, ISO, IFTP); e, solo ove ciò non sia possibile, mediante recupero (eventualmente anche rateizzato) su partita stipendiale da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

5. Sull'attività già avviata dall'Amministrazione per la corretta gestione stipendiale

La medesima Direzione Centrale ha evidenziato, altresì, che: " *sono già stati attivati contatti con il competente settore che gestisce l'applicativo SIPEC, al fine di garantire la corretta produzione dei ruoli relativi alla liquidazione dell'emolumento in oggetto. In particolare, sono già state analizzate le questioni tecniche necessarie per distinguere, sul piano matricolare, gli appartenenti al ruolo degli Ispettori che hanno conseguito la qualifica iniziale mediante concorso interno - unici destinatari, con detta qualifica, delle maggiorazioni in parola - rispetto al personale che ha ottenuto la medesima qualifica tramite concorso pubblico, cui le maggiorazioni non spettano in assenza dei presupposti normativi.*

Tale intervento è volto a garantire l'esatta imputazione delle indennità accessorie, l'allineamento delle posizioni matricolari ai requisiti previsti dal quadro normativo e negoziale vigente, nonché la piena conformità delle erogazioni alle disposizioni della circolare prot. n. 35631 del 30 luglio 2026. L'attività in corso assicura, inoltre, che le operazioni di recupero dell'indebito avvengano in modo corretto, trasparente e coerente con le modalità operative indicate dalla nota stessa (compensazione primaria e, solo in via residuale, recupero su partita stipendiale tramite la competente Ragioneria Territoriale dello Stato)".

6. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, la Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari economici e finanziari ha rappresentato che:

"• *la circolare prot. n. 35631 del 30 luglio 2026 è pienamente conforme al dettato del DPR n. 121/2022;*

• le maggiorazioni IIO, ISO e IFTP spettano, nell'ambito delle qualifiche iniziali dei ruoli degli Ispettori del C.N.VV.F., esclusivamente al personale che abbia conseguito la qualifica mediante concorso interno;

• le somme indebitamente erogate devono essere recuperate ai sensi dell'art. 2033 c.c., pena responsabilità erariale;

• non sussistono i presupposti per alcuna sospensione della circolare;

• le contestazioni sindacali appaiono infondate in punto di diritto e, pertanto, non accoglibili;

• l'Amministrazione si è già attivata per l'aggiornamento dell'applicativo SIPEC, al fine di distinguere sul piano matricolare gli Ispettori provenienti da concorso interno - destinatari delle maggiorazioni - da quelli assunti tramite concorso pubblico, garantendo così la corretta produzione dei ruoli per l'erogazione dell'emolumento di cui trattasi e le conseguenti operazioni di recupero".

IL CAPO DELL'UFFICIO
F. Labbate

MS